

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1546 del 23/03/2026
Oggetto	PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL SUBENTRO DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO E ALLO SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COMUNE: MONZUNO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMBRO RICHIEDENTE: DI PRIMA FRANCESCO CODICE PRATICA N. BO07A0102/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1632 del 23/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



---

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL SUBENTRO DI CONCESSIONE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO E ALLO SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

**COMUNE:** MONZUNO (BO)

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE SAMBRO

**RICHIEDENTE:** DI PRIMA FRANCESCO

**CODICE PRATICA N.** BO07A0102/15RN02

**IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL Polo specialistico  
Demanio Idrico Acque e Suoli - SEDE DI BOLOGNA**

**Richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che

ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**Preso atto** delle D.G.R. n. 1237/2016 e n. 1602/2016 in merito alle disposizioni per la restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico;

**Vista** la comunicazione assunta al prot. n. PG/2023/31188 il 21/02/2023 (pratica n. BO07A0102/15RN02), presentata da FRANCESCO DI PRIMA, C.F.DPRFNC58E27A202M, in qualità di erede di Chiesa Paola, C.F. CHSPLA51H45A944V, con cui viene dichiarata la rinuncia al subentro alla concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Sambro, in comune di Monzuno (BO), assentita a Chiesa Paola con determinazione n. 30 del 08/01/2014, e richiesta a rinnovo dalla medesima con istanza assunta al Prot.n. PG.2015.874369 del 16/12/2015;

**Preso atto** che la rinuncia è motivata dalla vendita nel 2018 dell'immobile a cui era a servizio la derivazione;

**Richiamata** la determinazione n. 30 del 08/01/2014 di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Sambro, in comune di Monzuno (BO), loc. Molinelli, in sponda destra, mediante opera di presa costituita da manufatto in bozze di pietra cementate a sezione rettangolare e dotato di paratoia, collegato a canale a sezione rettangolare, identificato al NCT del comune al foglio foglio 55 map. 89, con una portata massima di 0,5 l/s ed un volume di 5 mc/a, per uso irrigazione giardino, con scadenza 31/12/2015 (pratica BO07A0102);

**Verificato** che il nuovo proprietario dell'immobile a cui era a servizio la derivazione non ha manifestato l'interesse a continuare il prelievo, a seguito della comunicazione ARPAE prot. n. PG/2023/0061572 del 06/04/2023 e prot. n. PG/2024/0077867 del 29/04/2024;

**Considerato** che l'istanza di rinuncia è assoggettata alla disciplina prevista agli artt. 34 e 35 del R.R. 41/2001;

**Richiamato** il comma 1, art 35, R.R. 41/2001 che prevede che le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati;

**Richiamata** la lettera Prot. n. PG/2023/0061572 del 06/04/2023 e successivo sollecito Prot n. PG/2024/0077867 del 29/04/2024, con i quali l'Agenzia ha richiesto al rinunciataro la trasmissione di un progetto di dismissione e ripristino dei luoghi, a firma di tecnico abilitato, corredato da documentazione fotografica;

**Stante** la mancata trasmissione della documentazione richiesta entro il termine previsto;

**Verificato** che il concessionario è in regola col pagamento dei canoni fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia della concessione;

**Verificato** che il concessionario a garanzia della concessione ha versato in data 21/02/2008 €. 51,65 quale deposito

cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna" ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera l del RR n. 41/2001;

**Ritenuto** pertanto che, ai sensi degli art. 34 e 35 del R.R. 41/2001, l'amministrazione debba disporre:

- la presa d'atto della rinuncia al subentro alla concessione intestata a Chiesa Paola e alla archiviazione della relativa domanda di rinnovo;
- la rimozione dell'opera di presa, costituita da manufatto in bozze di pietra cementate a sezione rettangolare e dotato di paratoia, collegato a canale a sezione rettangolare, nonché il ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente, sulla base di un apposito progetto che dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità competente in materia di sicurezza idraulica (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile) ai sensi del R.D. n. 523/194;

**Ritenuto** inoltre che l'amministrazione debba disporre che il deposito cauzionale sia svincolato alla condizione che sia trasmessa ad ARPAE la documentazione che attesti l'avvenuta dismissione dell'opera di presa e il corretto ripristino dei luoghi;

**Preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**Attestata** la regolarità amministrativa;

**Visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di **prendere atto della rinuncia di FRANCESCO DI PRIMA, C.F.DPRFNC58E27A202M**, in qualità di erede della Titolare, al subentro della concessione rilasciata a Paola Chiesa con Determinazione n. 30 del 08/01/2014 di derivazione d'acqua

pubblica superficiale dal Torrente Sambro, in sponda destra, in comune di Monzuno (BO), loc. Molinelli, mediante opera di presa catastalmente identificata al NCT del comune al Foglio 55, Mappale 89, ad uso domestico e **di archiviare la relativa istanza di rinnovo** (Pratica BO07A0102/15RN02);

2) di disporre al rinunciatario la rimozione dell'opera di presa, costituita da manufatto in bozze di pietra cementate a sezione rettangolare e dotato di paratoia, collegato a canale a sezione rettangolare, nonché il ripristino dei luoghi secondo la destinazione d'uso corrente, sulla base di un apposito progetto, che dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità competente in materia di sicurezza idraulica (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia-Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile), ai sensi del R.D. n. 523/194;

3) di disporre al rinunciatario la presentazione **a questa amministrazione entro il termine di 90 giorni** dalla notifica dell'atto la **Relazione Tecnica** a firma congiunta con il professionista incaricato di eseguire i lavori di ripristino, asseverante il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente atto e accompagnata da documentazione fotografica;

4) di stabilire che il deposito cauzionale versato sia svincolato alla condizione che sia trasmessa ad ARPAE la documentazione che attesti l'avvenuta dismissione dell'opera di presa e il corretto ripristino dei luoghi di cui al precedente punto 3;

5) di stabilire che, in caso di mancato corretto ripristino dei luoghi questa amministrazione attiverà le procedure per l'accertamento di derivazione abusiva di acqua pubblica, ovvero senza titolo di concessione o di autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e s.m.i., e l'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché le procedure per l'esecuzione d'ufficio del ripristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario, ai sensi dell'art. 35 comma 6 del R. R. 41/2001;

6) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'istanza di rinuncia e di inviarne copia a:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile

7) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza, durante l'eventuale l'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, ai sensi della DET-2025-1 del 03/01/2025;

9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il titolare IF

Polo specialistico demanio  
idrico acque e suoli - sede  
di Bologna

*Ubaldo Cibirin*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**